



Checklist

La nuova espropriazione presso terzi di Paolo Marini



LA NUOVA ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

L'espropriazione presso terzi è una procedura in cui sono parti sostanziali il creditore ed il debitore, mentre a livello processuale si aggiunge il terzo (pignorato) nella sua qualità di *debitor debitoris*. Questa procedura - che concerne esclusivamente beni mobili e/o crediti - tende ad accertare, con (e anche, in certi casi, a prescindere da) la collaborazione del terzo, l'esistenza di crediti del debitore verso di lui ovvero la sussistenza presso il medesimo di beni di proprietà del debitore, per destinarli alla soddisfazione del creditore

La presente check list implementa le norme del d.l. 12.09.2014 n. 132, convertito e coordinato con legge di conversione 10.11.2014 n. 162, che in base all'art. 19, co. 6-bis, “si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione” e cioè dall'11 dicembre 2014. Le parti correlate alla novella legislativa sono segnalate in carattere corsivo. La norma (art. 18 co. 4) che stabilisce che a decorrere dal 31 marzo 2015 il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo (e dei documenti correlati al pignoramento) abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche (posto che il deposito telematico è già obbligatorio per gli atti successivi a quello con cui si inizia l'esecuzione - ex art. 16-bis, co. 2, del d.l. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni nella l. 17.12.2012, n. 221 - in relazione ai procedimenti iniziati a decorrere dal 30.06.2014), dispone altresì che (sempre per i procedimenti iniziati a partire dall'11 dicembre 2014) il difensore rediga copie conformi dei documenti da depositare.

1. ATTIVITA' PRELIMINARE PRESSO LO STUDIO E DINANZI ALL'U.G.

a) **Raccogliere la documentazione.** In particolare:

- Titolo esecutivo notificato;
- precetto notificato.

b) **Disamina/individuazione dei beni/crediti da pignorare**

Le tipologie di beni pignorabili:

- **beni mobili:** cose che non si trovano nella casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti e, in ogni caso, nella sua diretta e immediata disponibilità;
- **crediti:** per essi non è richiesto l'esatto ammontare, né è necessario il requisito della esigibilità o della certezza. In tal senso sono espropriabili: i crediti condizionati ed i crediti non ancora maturati relativi a rapporti di durata, come quelli derivanti da un contratto di locazione o di lavoro subordinato.

Laddove possibile, è consigliabile l'esatta identificazione del bene che si trova presso il terzo. Sono inoltre da considerare, al momento della disamina del bene mobile e/o del credito, le norme sulla impignorabilità (art. 545 c.p.c.).

In caso di pignoramento di crediti verso la Pubblica Amministrazione occorre rammentare che il creditore procede alla notifica del precetto e alla esecuzione forzata solo 120 gg. dopo la notificazione del titolo esecutivo.

c) **Qual è l'ufficio giudiziario competente?** (nei procedimenti iniziati fino al 10 dicembre 2014 la competenza spettava al giudice dell'esecuzione del luogo di residenza del terzo debitore).

Con la nuova disciplina si distinguono due ipotesi:

- quando debitore è una P.A. (secondo quanto indicato dall'art. 413 co. 5 c.p.c., che in realtà parla solo di “pubbliche amministrazioni”), è competente - salvo quanto dispongano leggi speciali - il giudice del luogo di residenza/domicilio del terzo debitore;
- negli altri casi è competente il giudice del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.

d) Verificare l'efficacia del precetto. Il precetto diventa inefficace se, entro il termine perentorio di 90 gg. dalla sua notificazione, non è iniziata l'azione esecutiva (art. 481 c.p.c., co. 1 c.p.c.); se diviene inefficace, il creditore non può gravare il debitore dell'onere delle relative spese. Fatto salvo il rispetto del termine di 90 gg., non occorre un precetto per ciascun processo esecutivo.

Se è proposta opposizione al precetto (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione o alla regolarità formale del precetto), il termine rimane sospeso e riprende a decorrere:

- dalla comunicazione della sentenza non impugnabile (art. 618, co. 3 c.p.c.), ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo di opposizione;
- dal giorno in cui diviene irrevocabile l'ordinanza di estinzione del processo di opposizione o del passaggio in giudicato della sentenza che respinge il reclamo contro l'ordinanza o dichiara l'estinzione medesima

E' da ritenere che il termine di efficacia del precetto riprenda a decorrere dalla scadenza del termine perentorio assegnato dal giudice - di seguito alla decisione della causa di opposizione o alla dichiarazione di estinzione della medesima - per la riassunzione del processo esecutivo (artt. 481, co. 2 e 627 c.p.c.). Trattandosi di termine non processuale, bensì pre-processuale, non si applica al medesimo la sospensione feriale (L. n. 742/1969).

e) Può essere iniziata l'esecuzione forzata? Per procedere ad esecuzione forzata è necessario che sia decorso il termine indicato nel precetto; di regola (art. 482 c.p.c.) devono essere trascorsi 10 gg. dalla notificazione di esso.

2. ATTIVITA' PRELIMINARE DI RICERCA DEI BENI DA PIGNORARE (con eventuale pignoramento "d'ufficio")

Questa specifica procedura è a disposizione del creditore che non sia a conoscenza di beni del debitore da pignorare. Essa si aggiunge, con ambito di indagine e potenzialità almeno teoricamente superiori, alle tradizionali possibilità che il medesimo ha di ottenere legittimamente, tramite l'accesso a banche dati per lo più pubbliche, informazioni patrimoniali sul debitore. Nel caso in cui l'u.g. rivenga, tramite la ricerca telematica, beni del debitore nel territorio di sua competenza, provvede d'ufficio al pignoramento.

La concreta operatività di questo strumento è subordinata all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'art. 155-quater disp. att. c.p.c., che deve individuare i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.

a) Redigere istanza per l'autorizzazione all'ufficiale giudiziario (o al creditore stesso*) a compiere la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (Vedi formula n. 1)

Essa deve contenere (art. 492 bis, co. 1, c.p.c.):

- numero fax, indirizzo di posta elettronica ordinaria e indirizzo di posta elettronica certificata del difensore
- *(eventuale, ex art. 155-quinquies disp. att. c.p.c., per l'ipotesi in cui le strutture tecnologiche, necessarie a consentire all'u.g. l'accesso diretto alle banche dati individuate per legge, non siano funzionanti) l'autorizzazione è richiesta dal creditore per compiere direttamente la ricerca con modalità telematica
- (eventuale, ex art. 155-ter disp. att. c.p.c.) dichiarazione del creditore di voler partecipare alla ricerca dei beni da pignorare

Ad essa vanno allegati gli originali del titolo esecutivo e del precetto notificati (onde permettere la verifica del diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata).

b) Qual è l'ufficio giudiziario competente? L'istanza deve essere rivolta al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (va richiamata l'attenzione sul fatto che potrebbe non trattarsi dello stesso ufficio giudiziario dove sarà da eseguire il pignoramento)